

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2006117**
Data: **22/11/2017**

Oggetto: **versamento degli acconti imposte sui redditi e contributi INPS per il 2017**
Allegati: **NO**

VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DEI CONTRIBUTI INPS PER IL 2017 DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETA' DI PERSONE

Gentile Associato,


si ricorda che le Agenzie costituite come società di persone con esercizio coincidente con l'anno solare e le persone fisiche, dovranno provvedere al versamento, entro **giovedì 30 novembre 2017**, della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta 2017 per:

- IRPEF;
- IMPOSTE SOSTITUTIVE (cedolare secca sugli affitti);
- IRAP;
- Contributi INPS (Gestione commercianti/Gestione separata).

Determinazione dell'acconto IRPEF

Le persone fisiche devono versare l'acconto IRPEF per l'anno 2017 nella misura del 100% del rigo "differenza" RN34 del Modello UNICO 2017 – Persone fisiche.

In particolare si evidenzia che:



Non devono versare l'acconto coloro che:

- nel corso del 2016 hanno cessato l'attività (es. Titolari di Agenzie Ditte individuali) e non hanno altri redditi per il 2017;
- sono deceduti nel corso del 2016 o nel periodo 1/1/2017 – 30/11/2017 (per il versamento dell'acconto è necessario che il soggetto d'imposta esista al momento in cui è dovuto l'acconto, mentre l'obbligo non sussiste per gli eredi);
- nel corso del 2017 hanno iniziato l'attività e non hanno conseguito redditi nel 2016;
- per l'anno 2016 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi perché non tenuti anche se per l'anno in corso tale obbligo sussiste.

Determinazione dell'acconto per la cedolare secca

L'acconto della cedolare secca per l'anno 2017 è dovuto nella misura del 95%.

L'acconto della cedolare è **unitario**, quindi per verificare se l'importo dell'acconto dovuto debba essere versato in due rate o in unica soluzione, ovvero per verificare se l'acconto non sia dovuto, **occorre sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento.**

Acconti 2017**			
Acconto		Rate	Scadenza
95% imposta dovuta per anno precedente	se inferiore a 257,52 €	Unica rata	30/11/2017
	se pari o superiore a 257,52€	1a rata (40% del 95% = 38%)	30/06 (31/07/17 con maggiorazione 0,40%) (salva la proroga stabilita dal Dpcm 3/08/17)
		2a rata (60% del 95% = 57%)	30/11/2017

Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto (indicato nel rigo RB11, colonna 3 – Totale imposta cedolare secca) **non supera € 52,00.

Determinazione dell'acconto per contribuenti minimi/forfettari

Gli acconti d'imposta sono dovuti anche dai contribuenti che adottano i regimi fiscali agevolati (ossia regime dell'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e regime dei forfettari di cui alla Legge n. 190/2014). Le regole da seguire per la quantificazione dell'importo dovuto e per le scadenze di versamento, sono le stesse applicabili per i soggetti Irpef.

In particolare:

A) Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011)

Per tali contribuenti l'acconto, con il metodo "storico", è dovuto nella misura del 100% dell'imposta relativa all'anno precedente. Il versamento è dovuto solo nel caso in cui il rigo LM42 del modello UNICO 2017 risulti essere superiore a 51,65 euro.

Per le modalità di determinazione dell'acconto si rimanda alla tabella sopra riportata (prendendo, però, a riferimento il rigo LM42 del modello UNICO 2017);

B) Forfettari (Legge n. 190/2014)

Per tali contribuenti l'acconto è dovuto nella misura del 100% dell'imposta relativa all'anno precedente. Il versamento è dovuto solo nel caso in cui il rigo LM42 del modello UNICO 2017 risulti essere superiore a 51,65 euro.

Per le modalità di determinazione dell'acconto si rimanda alla tabella sopra riportata (prendendo, però, a riferimento il rigo LM42 del modello UNICO 2017);

N.B.: il paragrafo precedente illustra la regola generale di determinazione degli acconti per tali tipologie di contribuenti. Si segnala, però, di prestare particolare attenzione alle specifiche regole di determinazione degli acconti d'imposta 2017 in caso di passaggio da un regime all'altro.

Determinazione dell'acconto IRAP

Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2017 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento.

Pertanto, per le Agenzie costituite come Società di persone e le Agenzie ditte individuali l'acconto IRAP è dovuto nella misura del 100% dell'importo risultante dal rigo IR21 del Modello IRAP 2017.

In particolare si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto, se l'importo di cui al rigo IR21 è inferiore a 51,65 €;
- è dovuto in unica soluzione, entro il 30/11/2017, se non si era tenuti a versare la prima rata di acconto (se importo prima rata non superiore a 103,00 €);
- è dovuto in due rate, di cui la seconda entro il 30/11/2017, nella misura del 60,00% (60% del 100%) dell'importo di cui al rigo IR21 (se importo prima rata pari o superiore a 103,00 €).

Le Regioni che presentano condizione di deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto 2017, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota non indicate nella tabella riportata in appendice alle istruzioni del modello Irap, l'acconto IRAP va determinato:

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l'importo di rigo IR21);
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

Ricalcoli acconti IRPEF e IRAP

Come sopra evidenziato, l'acconto da versare viene in genere conteggiato in via automatica prendendo come base l'imposta dovuta per l'anno precedente risultante da UNICO 2017 (metodo storico).

Si ricorda che il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella prossima dichiarazione, può rideterminare gli acconti d'imposta 2017 ricorrendo al metodo previsionale.

Applicando il metodo previsionale, però, occorre prestare particolare attenzione perché nel caso in cui la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi errata per difetto, saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento dell'acconto nella misura del 30%.

E' possibile regolarizzare il versamento tramite ravvedimento operoso.

Determinazione dell'acconto INPS Gestione commercianti

I contribuenti iscritti negli elenchi nominativi dei commercianti devono versare il contributo INPS in acconto sul reddito eccedente il minimale entro i termini previsti per il versamento degli acconti IRPEF.

La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Modello UNICO 2017.

Determinazione dell'acconto INPS Gestione separata

L'acconto complessivo è pari all'80% del contributo dovuto sul reddito 2016 indicato nel Modello UNICO 2017.

Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2017 è calcolato applicando al reddito conseguito nel 2016 le aliquote contributive previste per il 2017.

L'acconto complessivo va versato in due rate di pari importo ciascuna pari al 40% (la **seconda rata** quindi dovrà essere versata **entro il 30 novembre 2017**).

Modalità di versamento degli acconti

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 4034 acconto IRPEF, sezione ERARIO;
- 1841 acconto imposta sostitutiva IRPEF cedolare secca, sezione ERARIO;
- 3813 acconto IRAP, sezione REGIONI;
- 1794 acconto contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, sezione ERARIO;
- 1791 acconto forfettari, sezione ERARIO;
- CP acconto contributi INPS Gestione commercianti, sezione INPS;
- P10 o PXX acconto contributo INPS Gestione separata, sezione INPS.

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il **modello F24** che può essere inviato anche tramite gli intermediari autorizzati.

Si evidenzia di prestare particolare attenzione circa le modalità presentazione/compensazione dei modelli F24 ammesse dalla normativa ad oggi in vigore.

Gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno 2016 (Modello UNICO 2017 – anno 2016) e non ancora utilizzati.

Sanzioni

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30% oltre agli interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione avvalendosi del **ravvedimento operoso**, pagando la sanzione ridotta oltre agli interessi legali pari, ad oggi, allo 0,1%.

La sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento.

Se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento la sanzione è pari al 1,5%.

Se la regolarizzazione della violazione avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni ma:

- entro 90 giorni dal termine di versamento, la sanzione è pari al 1,67%;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2018), la sanzione è pari al 3,75%.

Per i contributi INPS il ravvedimento operoso non è applicabile.

Cordiali saluti

Per **A.GI.SCO.**

Studio Bondavalli